

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 376 del 19-08-2015

**OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento Aziendale di Funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.**

Decreto del Direttore Generale  
**Dr. Paolo Grazioli**

**PARERI**

(Ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs  
502/92 e s.mi.)

**Direttore Amministrativo**

Dr. Roberto Patrassi

Favorevole

Contrario

**Direttore Sanitario F.F.**

Dr. Salvatore Spadaro

Favorevole

Contrario

Publicato sul sito aziendale in  
data 20-08-2015

e vi rimane per venti giorni  
consecutivi.

Il presente atto è composto da:

n. 3 pagine e

n. 5 pagine di allegati.

Su proposta del Direttore U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari  
Generali e Comunicazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce la costituzione, in ogni Ente Pubblico, di un Organismo Indipendente di Valutazione, al quale sono demandate competenze in materia di valutazione della Performance Organizzativa (di Ente) ed individuale del personale dipendente;

- la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/001029 del 22.12.2010, per effetto della quale negli Enti Sanitari Pubblici regionali il suddetto organismo assume la denominazione di Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

- la Legge regionale 27.12.2006 n. 30, che ha costituito il "Sistema Regionale" formato dalla Regione Lombardia e dagli Enti elencati negli allegati A1 e A2 della citata Legge, tra i quali figurano anche gli Enti del Servizio Sanitario e pertanto le Aziende Ospedaliere;

**RILEVATO:**

- che la Regione Lombardia ha dettato agli Enti del "Sistema Regionale", con decreto della direzione centrale organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo n. 4914 del 31.5.2011, le linee guida sulla nomina dei componenti ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

- che il decreto includeva tra le cause di incompatibilità alla nomina le situazioni previste dall'art. 6 delle Legge regionale n. 32 del 10.12.2008;

- che con successivo decreto di rettifica n. 5934 del 28.6.2011, la Regione Lombardia ha escluso gli Enti sanitari inclusi nel "Sistema Regionale", tra cui le Aziende Ospedaliere,



dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto n. 4914 del 31.5.2011;

- che con deliberazione n. 760 del 10.11.2011, questa Azienda Ospedaliera ha adottato il proprio Regolamento di Funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, tenute presenti le linee guida di cui al decreto regionale 31.5.2011 n. 4914;

**PRESO ATTO** che l'art. 3 comma 2 del Regolamento aziendale considera come ragioni ostative all'assunzione della carica di componente del detto Nucleo le situazioni di incompatibilità elencate nell'art. 6 della Legge regionale 10.12.2008 n. 32;

**RITENUTO:**

-che la previsione regolamentare non trova rispondenza nella rettifica apportata al decreto regionale 31.5.2011 n. 4914, per cui l'art. 6 della Legge regionale n. 32/2008 non risulta applicabile alle Aziende Ospedaliere;

-che conseguentemente occorra procedere alla modifica dell'art. 3 del Regolamento aziendale di Funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in tema di cause di incompatibilità alla nomina;

**PRESO INOLTRE ATTO** che con deliberazione della pregressa direzione generale di questa Azienda Ospedaliera 25.6.2014 n. 380, è stato riformulato l'art. 5 del Regolamento di che trattasi, in tema di determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo;

**CONSIDERATO** che occorre, in forza delle modifiche apportate dal presente provvedimento e dalla deliberazione aziendale summenzionata, redigere un nuovo testo del Regolamento;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata è legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Azienda.

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;

**DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:



1. di modificare l'art. 3 del Regolamento Aziendale Funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in precedenza adottato con deliberazione 10.11.2011 n. 760, che è riformulato nel modo seguente:



**Art. 3 Incompatibilità**


Non può essere componente dell'N.V.P. chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150.

2. di adottare il nuovo testo del Regolamento, aggiornato alle modifiche apportate dal presente provvedimento e dalla deliberazione aziendale 25.6.2014 n. 380, che formato da numero 5 pagine è allegato al presente decreto quale sua parte integrante;
3. di trasmettere copia del presente Decreto alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economiche e Controllo di Gestione, per i successivi adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente deliberato non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusto art. 18, comma 9, L.R. n. 33/2009, disponendone la pubblicazione e la trasmissione in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE  
PAOLO GRAZIOLI



Dirigente Proponente Dr. Samuel Dal Gesso.....  
Il Responsabile del Procedimento Dr. Aldo Di Caprio.....



Azienda Ospedaliera  
Ospedale di Circolo  
di Melegnano

Allegato al Decreto n. 376 del 19-8-2015

# Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano

Agosto 2015



*M*

## **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito "NVP") per la valutazione ed il monitoraggio dell'operato dell'azienda e per le attività di controllo strategico, in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Organismo Indipendente di Valutazione", della Delibera di Giunta Regionale n.1151 del 29 dicembre 2010 "Linee guida Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) Enti del Sireg", della Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 20 aprile 2011 "Ulteriori determinazioni NVP Enti Sanitari", dei Decreti del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 4914 del 31 maggio 2011 "Linee guida NVP Enti Sireg" e n. 5934 del 28 giugno 2011 "Modifica decreto 4914 del 31 maggio 2011".

## **Art. 2. Nomina e Composizione**

1. L'NVP viene nominato dal Direttore Generale con proprio atto deliberativo.
2. Esso è un organismo collegiale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione dell'attività delle strutture organizzative e del personale e della misurazione delle performance.
3. I componenti che siano dipendenti di Enti o Aziende del Sistema Regionale sono soggetti al limite massimo di tre incarichi presso gli enti sanitari di cui all'allegato A1, sez. II, art. 1 della L.R. 30/2006;<sup>1</sup> i componenti esterni (non dipendenti del Sistema Regionale) non sono sottoposti al vincolo numerico di incarichi.

## **Art. 3. Incompatibilità**

Non può essere nominato componente dell'NVP chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.<sup>2</sup>

## **Art. 4. Durata in carica**

1. I componenti dell'NVP restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. L'Azienda può revocare i singoli componenti nei seguenti casi: il venire meno del rapporto fiduciario sottostante alla nomina del Direttore Generale; giustificati motivi afferenti all'inefficienza o non operatività dell'organismo, previa contestazione delle ragioni che motivano la revoca; costituisce motivo di decadenza dall'NVP l'assenza ingiustificata del componente per tre sedute consecutive nonché l'insorgenza nel corso dell'incarico di una delle cause di incompatibilità di cui al punto precedente.
3. E' fatto obbligo al Presidente dell'NVP di comunicare tempestivamente al Direttore Generale il verificarsi di una delle ipotesi dalla quale derivi la necessità di sostituire uno o più membri dell'NVP medesimo.

## Art. 5. Compenso

1. Ai sensi della DGR IX/1596 del 20/4/2011 ai componenti dell'NVP spetta un compenso omnicomprensivo (incluso oneri fiscali e previdenziali) annuo così determinato:
  - importo fisso, pari a € 12.000,00 (Presidente) e € 10.000,00 (componente esterno);
  - importo variabile, consistente nel rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'incarico.

## Art. 6. Funzioni e compiti del NVP

1. In attuazione del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. compete all'NVP la verifica della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sulla scorta di evidenze documentali e degli atti di pianificazione, programmazione e controllo di gestione dell'Azienda Ospedaliera.
2. L'NVP verifica, secondo le indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale (OIV), il sistema della valutazione della performance, vigila sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione ed effettua il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano. Nell'azione di monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni l'NVP elabora una relazione annuale sullo stato degli stessi e la rassegna alla Direzione Generale e successivamente all'OIV regionale.
3. Le funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, fatte salve le specifiche esigenze organizzative dell'Azienda Ospedaliera nonché l'attuale dotazione di strumenti gestionali e di cultura organizzativa in essa presenti, sono:
  - a. verifica l'effettiva e corretta identificazione degli obiettivi, attraverso la definizione e l'attribuzione degli stessi, degli indicatori e dei target perseguiti dall'Azienda Ospedaliera, per ogni esercizio, in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale ed aziendale;
  - b. valuta la correttezza metodologica del sistema di misurazione e di valutazione del grado di raggiungimento delle performance;
  - c. verifica che detta metodologia preveda:
    - l'informazione e la formazione al personale sul sistema di valutazione
    - la formazione dei valutatori e la periodica valutazione degli stessi in merito alla modalità di applicazione del sistema;
  - d. verifica che la metodologia rispetti il principio del merito assicurando l'applicazione del criterio di selettività nella valutazione;
  - e. propone la valutazione annuale sulla performance organizzativa;
  - f. interviene in 2<sup>a</sup> istanza sulle valutazioni di 1<sup>a</sup> istanza relative a tutti gli obiettivi annuali;
  - g. certifica il livello di raggiungimento dei risultati relativi alle risorse aggiuntive regionali;
  - h. programma e sviluppa continue azioni di sostegno e supporto alle evoluzioni dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;

- i. verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali in materia di valutazione;
- j. fornisce un contributo tecnico al processo di elaborazione e pubblicizzazione dei documenti relativi alla performance aziendale;
- k. assegna il premio per l'innovazione, se istituito, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate dai singoli dirigenti, dipendenti o da gruppi di lavoro;
- l. promuove la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
- m. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n° 150;
- n. assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo indipendente di valutazione di sistema.

L'NVP svolge, inoltre, ogni eventuale altra funzione prevista dalla normativa primaria, dalle contrattazioni di comparto e da direttive regionali.

#### **Art. 7. Organizzazione interna del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**

1. L'NVP è dotato di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale.
2. L'NVP segnala eventuali aspetti critici intercorsi durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e deve fornire suggerimenti tesi a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'Azienda Ospedaliera.
3. La prima riunione è convocata dal Direttore Generale; successivamente l'NVP si riunisce su convocazione presidenziale nonché ogni volta che ne facciano richiesta due membri. E' fatto comunque obbligo all'NVP di riunirsi con periodicità di norma mensile e comunque con la frequenza richiesta dalla materia da trattare per l'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti compiti.
4. Le riunioni dell'NVP sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, o dal membro più anziano d'età in caso di assenza dello stesso.
5. Il Presidente nomina un segretario, individuato fra i funzionari dell'azienda o tra gli stessi membri dell'NVP, preposto alla redazione del verbale della seduta.
6. Ciascun membro dell'NVP ha diritto ad un voto, le decisioni dell'NVP sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
7. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, a cura del Segretario, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Copia dei verbali viene trasmessa al Direttore Generale.

#### **Art. 8. Strumenti e documentazione a supporto del NVP**

1. L'Azienda Ospedaliera assicura all'NVP attraverso l'U.O. Controllo di Gestione, senza nuovi o maggiori oneri, un idoneo supporto di segreteria, i mezzi tecnici necessari

nonché l'uso di idonei locali per le riunioni e per ogni altra attività ritenuta necessaria.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'NVP:
  - a) si avvale del sistema informativo aziendale ed in particolare delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal Controllo di Gestione, dalla Funzione Personale, dalla Qualità e dalle altre Funzioni aziendali che presidiano il sistema degli obiettivi validati;
  - b) si avvale dei Dirigenti preposti per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
  - c) può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della legge sulla privacy n° 196 del 2003, coerentemente con gli obiettivi ed i compiti indicati nel D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e dal presente regolamento;
  - d) può richiedere alla Direzione Strategica la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività. La richiesta di documentazione viene effettuata dal Nucleo attraverso l'U.O. Controllo di Gestione che provvede, entro tre giorni lavorativi dalla seduta successiva, a trasmettere su supporto elettronico la documentazione richiesta all'indirizzo di ogni componente del nucleo.

#### **Art. 9. Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
2. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra eventuale regolamentazione o disposizione vigente in materia, con lo stesso confliggente.

---

<sup>1</sup> **Allegato A1, sez. II, art. 1 della L.R. Lombardia n. 30/2006:**

Enti Sanitari:

- a) Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU);
- b) Aziende sanitarie locali (ASL);
- c) Aziende ospedaliere (AO);
- d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:  
Policlinico San Matteo di Pavia;  
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano;  
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;  
Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano;
- e) Consorzio "Città della salute".

<sup>2</sup> **Art. 14, c.8 del D.Lgs. n. 150/2009:** "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."

